

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 Del 30-10-2019

**Oggetto: ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI LORO PICENO (ENTE CAPOFILA), FALERONE,
MONTAPPONE E MONTE VIDON CORRADO.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 21:15, nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

ALTINI ARMANDO	P	QUINTOZZI MARIA TERESA	P
STORTONI LEONARDO	A	LIBERATI PISANA	P
ARMELLINI MARCO	P	INNAMORATI RICCARDO	A
FELICI TAINO	P	VITTORI ENRICO	P
QUINTILI BENITO	P	CARDENA' VERONICA	P
CRUCIANI DAVIDE	P	CONCETTI ARISTIDE	A
SANTONI ROBERTO	P		

Consiglieri assegnati n.13, in carica 13, presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Paoloni D.ssa Federica.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare:

- la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale fra i Comuni di Loro Piceno (capo convenzione), Falerone, Montappone e Monte Vidon Corrado;
- lo schema di convenzione, da stipulare tra i Sindaci dei predetti Comuni che composto da 11 articoli è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di disporre che la predetta convenzione avrà decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario Comunale e cesserà al 31 dicembre 2021.

Di dare atto che il presente provvedimento e quello assunto nel merito dal Comune di Loro Piceno, Falerone, Montappone e Monte Vidon Corrado, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria, saranno trasmessi, per gli adempimenti di competenza, alla Sezione Regionale delle Marche dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali – Prefettura UTG di Ancona.

Di dare inoltre atto che il Sindaco procederà alla sottoscrizione della predetta convenzione.

In relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con successivi voti, resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza di procedere per l'individuazione di un segretario comunale.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.Lgs. n. 267/2000;

D.P.R. 465/1997.

MOTIVAZIONE

Attualmente la sede di segreteria del Comune di Falerone risulta vacante.

Il principio dell'autonomia degli EE.LL., trova piena attuazione nella previsione:

- a) dell'articolo 30 del D.Lg.vo n. 267/00, che consente, all'interno delle varie forme associative, la stipula di convenzioni, tra Comuni, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b) dell'articolo. 98 del T.U.E.L. n. 267/00 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- c) dell'articolo. 10 del DPR n. 465/97 che, in materia di gestione dei Segretari Comunali, ne ribadisce il principio, precisandone le modalità e la possibilità per i Comuni, "le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia", di "stipulare, tra loro, convenzioni per l'ufficio segreteria".

La delibera n. 270 del 06.09.2001 del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha chiarito che solo dal momento di adozione del provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione Nazionale o dei Consigli di Amministrazione Regionali, e non già dalla stipula della convenzione (salvo espresso riconoscimento retroattivo), decorrono gli eventuali effetti giuridici sull'inquadramento giuridico e sul trattamento economico del segretario titolare della neo costituita sede di segreteria, sempre ovviamente in presenza dei requisiti richiesti dal DPR n. 465/1997 e dal CCNL del 16.05.2001.

Ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del D. Lgs 267/2000 "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia" così come previsto dall'articolo 10, comma 1, del DPR 465/1997 che dispone "i comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni".

L'esercizio associato dell'ufficio del segretario comunale si inserisce nel processo evolutivo delineato dal legislatore, producendo gli effetti che lo sostengono, poiché permette indubbiamente di utilizzare le sinergie derivanti dall'esperienza acquisita dai singoli comuni nelle specifiche attività, per un reciproco arricchimento di professionalità, mirando ad ottenere anche una riduzione della spesa relativa al servizio stesso, secondo le percentuali meglio specificate nell'allegato schema di convenzione.

I sopra menzionati obiettivi di integrazione di competenze e di esperienze appaiono tanto più attuabili se si considera che gli Enti considerati fanno capo allo stesso territorio provinciale, con la conseguente condivisione delle problematiche connesse agli strumenti di sviluppo locale e alla identità degli interlocutori istituzionali.

E' possibile gestire in forma associata l'ufficio del segretario comunale fra i Comuni di Loro Piceno, Falerone, Montappone e Monte Vidon Corrado ricompresi nella stessa Sezione Regionale delle Marche dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari, in quanto, fermo restando il

principio del buon andamento dell'attività amministrativa degli Enti, i comuni convenzionati potranno usufruire delle prestazioni lavorative del Segretario comunale conseguendo un risparmio della spesa rispetto ad un impiego esclusivo dello stesso.

In base agli accordi intercorsi, il Comune capo-convenzione è il Comune di Loro Piceno dove si identifica la titolarità del Segretario in servizio.

La presente convenzione è classificata di classe IV (popolazione fino a 3.000) in quanto la popolazione del Comune capofila è pari a n. 2.303 unità.

L'allegato schema di convenzione per l'esercizio congiunto dell'ufficio del segretario comunale, redatto ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 465 del 4.12.1997 disciplina le modalità e i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra le parti, è composto da n. 11 articoli, è stato predisposto nel rispetto della sopraccitata normativa ed è pertanto ritenuto meritevole di approvazione.

Il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, dispone la successione dei prefetti dei comuni capoluogo di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia dei Segretari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò premesso;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali attualmente vigente;

Visto il DPR 04.12.1997 nr. 465;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare:

- la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale fra i Comuni di Loro Piceno (capo convenzione), Falerone, Montappone e Monte Vidon Corrado;
- lo schema di convenzione, da stipulare tra i Sindaci dei predetti Comuni che composto da 11 articoli è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di disporre che la predetta convenzione avrà decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario Comunale e cesserà al 31 dicembre 2021.

Di dare atto che il presente provvedimento e quello assunto nel merito dal Comune di Loro Piceno, Falerone, Montappone e Monte Vidon Corrado, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria, saranno trasmessi, per gli adempimenti di competenza, alla Sezione Regionale delle Marche dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali – Prefettura UTG di Ancona.

Di dare inoltre atto che il Sindaco procederà alla sottoscrizione della predetta convenzione.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI LORO PICENO (ENTE CAPOFILA), FALERONE, MONTAPPONE E
MONTE VIDON CORRADO.
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ----- del mese di -----, tra il Comune di Loro Piceno, C.F. 00185360435, legalmente rappresentato dal Sindaco, Robertino Paoloni (Comune capoconvenzione), il Comune di Falerone, C.F. 81001750447, legalmente rappresentato dal Sindaco, Armando Altini, il Comune di Montappone, C.F. 81001810449, legalmente rappresentato dal Sindaco, Mauro Ferranti e il comune di Monte Vidon Corrado C.F. 81001330448, legalmente rappresentato dal Sindaco Giuseppe Forti si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Loro Piceno con delibera C.C. n. --- del -----, esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Falerone con delibera C.C. n. ---- del -----, esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Montappone con delibera C.C. n. ---- del -----, esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Monte Vidon Corrado con delibera C.C. n. ---- del -----, esecutiva ai sensi di legge,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997; Tutto ciò premesso, si conviene

Art. 1
OGGETTO E FINE

I Comuni di Loro Piceno (MC), Falerone, Montappone e Monte Vidon Corrado, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Loro Piceno assume la veste di Comune capo convenzione al quale compete la nomina e la revoca del Segretario della sede convenzionata.
Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99, 164/2000, n. 17/2003 e n. 278/2003 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 3
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99, n. 164/2000, n. 17/2003 e n. 278/2003 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 4

SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE

Con la presente convenzione i Comuni facenti parte della convenzione, prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice Segretario unico della convenzione.

Il Sindaco del Comune Capo-Convenzione provvederà di volta in volta ad individuarlo tra i Vicesegretari degli Enti facenti parte della Convenzione. Il vicesegretario nominato per il periodo dell'incarico di reggenza o supplenza viene considerato vicesegretario unico e pertanto svolgerà servizio in tutti i comuni della convenzione.

Il Vice Segretario svolgerà le funzioni del segretario:

- con incarico di supplenza nei casi di assenza o impedimento del segretario titolare, disciplinati dalla normativa vigente in materia, dal CCNL del 16/01/2001 e dalla Deliberazione n. 274 del 06/09/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'Ex- Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
- con incarico di reggenza, per un massimo di 120 giorni, in caso di vacanza della sede di segretaria.

Nel caso in cui il vicesegretario non possa svolgere l'incarico di reggenza o di supplenza, verrà incaricato un segretario in disponibilità iscritto all'Albo dei Segretari delle Marche.

Art. 5

ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità problematica degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 6

RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico degli altri tre Comuni in convenzione.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale, sono esclusivamente a carico del comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Loro Piceno: 9 ore, pari al 25,00%;
- Comune di Falerone: 9 ore, pari al 25,00%;
- Comune di Montappone: 12 ore, pari al 33,33%
- Comune di Monte Vidon Corrado: 6 ore, pari al 16,67%

Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato “retribuzione di risultato”, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa (art. 42 CCNL 16 maggio 2006).

Art. 7

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all’anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione

Art. 8

DURATA E CAUSE SCIoglimento

La presente convenzione decorrerà dalla data di assunzione in servizio del Segretario comunale titolare. La stessa avrà durata sino al 31.12.2021.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Essa potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scadenza naturale,
- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, i sindaci, di comune accordo individuano il comune presso il quale il segretario acquisirà la titolarità. In caso di mancato accordo, il Segretario comunale avrà la facoltà (ove ne esistano i presupposti) di optare per la titolarità di uno dei Comuni convenzionati, in conformità alle vigenti disposizioni.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Ancona Albo Segretari Comunali e Provinciali Marche (segretaricomunali.prefan@pec.interno.it), per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 9

CLASSE DELLA CONVENZIONE

In base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente al 31/12/2018, risulta quanto segue:

COMUNE	ABITANTI	CLASSE
Loro Piceno	2.303	IV
Falerone	3.285	III
Montappone	1.665	IV
Monte Vidon Corrado	694	IV

All'attribuzione della classe demografica di appartenenza provvederà la Prefettura UTIG di Ancona Albo Segretari Comunali delle Marche, in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

Art. 10 REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata a cura del Comune capofila e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 11 NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura UTG di Ancona Albo Segretari Comunali e Provinciali Marche, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Falerone	Comune di Loro Piceno	Comune di Montappone	Comune di Monte Vidon Corrado
Il Sindaco	Il Sindaco	Il Sindaco	Il Sindaco
Armando Altini	Robertino Paoloni	Mauro Ferranti	Giuseppe Forti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 04-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAOLONI FEDERICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 04-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

Prot. n. 10638 del 25-11-2019

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 25-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 25-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paoloni D.ssa Federica

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 25-11-19 al 10-12-19 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 30-10-19:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4);
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paoloni D.ssa Federica